



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Servizio Logistica e Gestione e
monitoraggio dei servizi esternalizzati**

Il Direttore del Servizio
dott. Ermenegildo Deolmi

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN UN UNICO LOTTO DELLA CONCESSIONE QUINQUENNALE DI SPAZI NEI LOCALI DELL’AZIENDA U.S.L. DI PARMA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI – Risposta a quesiti n. 6

A seguito di quesiti pervenuti, si riportano di seguito informazioni relative alla gara di che trattasi:

QUESITO: *“Leggiamo la modifica da Voi apportate alla tempistica di avviso, relativo allo spostamento di tutti i distributori per permettere il risanamento ambientale. Nella Vs. risposta ripetete “4 volte all’anno” ... è importante sapere se tale risanamento avverrà ogni anno 4 volte, fino al termine dell’appalto senza contestazioni da parte dell’aggiudicatario, oppure sarà richiesto, per esempio, due volte? Sarà documentata da Voi questa attività? Specificare meglio come verrebbero svolte le operazioni...”*

RISPOSTA: si riconferma che le operazioni di risanamento ambientale verranno svolte 4 volte ogni anno. Se richiesto dalla ditta aggiudicataria del presente appalto, potrà essere rilasciata idonea documentazione che attesti l’avvenuto svolgimento delle operazioni di risanamento ambientale e l’avvenuto spostamento e riposizionamento dei distributori. Le operazioni di risanamento ambientale avverranno, nel rispetto dei tempi di preavviso, coordinando le tempistiche di tali operazioni e gli spostamenti dei distributori, fra l’appaltatore del presente servizio e le ditte appaltatrici del servizio di pulizia, o il personale delle Aziende nel caso le operazioni di risanamento vengano effettuate direttamente.

QUESITO: *“In merito all’accento, riportato nella Vs. risposta, relativo alla possibilità per le aziende di riunirsi in raggruppamenti temporanei, chiediamo quali criteri di valutazione adotterà il Vs. Ente, nel caso si verificasse questa ipotesi.*

Se due aziende, con le stesse potenzialità, e con le capacità economiche, tecniche e finanziarie per partecipare ognuna singolarmente, decidessero invece di riunirsi in un raggruppamento temporaneo, la stazione appaltante quali controlli eseguirà per controllare la regolarità di tale associazione?

Generalmente, questo tipo di associazione temporanea, deve permettere la partecipazione ad aziende che non hanno le capacità per sostenere l'appalto.

Nel subappalto, qual è la misura consentita dalla normativa?"

RISPOSTA:

I criteri di partecipazione alla gara per i raggruppamenti temporanei di imprese sono dettagliatamente riportati all'Art. 7 "Soggetti ammessi alla partecipazione" del Bando integrale di gara.

L'Art. 9 "Espletamento delle fasi di gara" del Bando integrale di gara prevede che la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica al sorteggio previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, precisando che si potrà non effettuare il sorteggio se il controllo verrà disposto con riferimento a tutte le ditte che hanno presentato offerta, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria. Sempre come previsto all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, i controlli verranno inoltre effettuati a carico dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano già stati effettuati in sede di gara come sopra descritto. Quanto detto vale anche per i raggruppamenti temporanei di imprese.

La normativa vigente non vieta che si possano costituire raggruppamenti temporanei di imprese fra ditte che avrebbero comunque i requisiti per partecipare singolarmente alle gare.

Il subappalto è previsto nella misura consentita dall'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

Fascicolo: 4.1.5 - 29 - 2015